

Regio decreto del 28/03/1929 n. 499 -

Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove provincie. (N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 24 le disposizioni del presente decreto entrano in vigore contemporaneamente ai codici e alle leggi estesi ai territori indicati nell'art. 1 RD 4 novembre 1928 n. 2325.")

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1929

Articolo 12

Inapplicabilit  di talune norme del codice civile (del 1865).

Articolo 12 - Inapplicabilit  di talune norme del codice civile (del 1865).

In vigore dal 02/03/1997

Modificato da: Decreto-legge del 31/12/1996 n. 669 Articolo 3

Le norme del **Codice civile** e delle altre leggi, che sono incompatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati all'art. 1. In particolare non sono applicabili le disposizioni degli articoli 1159, 1376 del **Codice civile** ed ogni altra che preveda o presupponga l'acquisto per semplice consenso della propriet  o di altri diritti reali su beni immobili, ferme pero' le disposizioni dell'**art. 1465 del Codice civile**. Sono pure inapplicabili i capi I e II del titolo I del libro VI, salvo quanto e' disposto dall'articolo 11 del presente decreto e dall'articolo 20, lettere g) ed h) limitatamente, per detta lettera h, ai contratti preliminari di cui all'**articolo 2645-bis del Codice civile** e ai contratti sottoposti a condizione della legge generale sui libri fondiari, nonche' gli articoli 2834, 2846, da 2850 a 2854, 2882, da 2884 a 2886 e 2888 del **Codice civile**. L'articolo 2839 dello stesso codice si applica nella parte concernente le obbligazioni risultanti da un titolo all'ordine o al portatore.

Tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore con l'art. 1 del presente decreto, in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni.

[Torna al sommario](#)